



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro**

SENTENZA

Il giudice del lavoro, dott.ssa XXXXXXXX XXX, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. XXX/2019 R.G., promossa da XXXX XXXX (rappr. e dif. dagli avv. C. Distefano, G. Rinaldi, W. Miceli e F. Ganci) contro MIUR (contumace), avente ad oggetto: retribuzione;

rilevato

Oddo Maria, abilitata per la classe concorsuale Scuola Primaria, premesso di essere stata utilizzata dal MIUR in attività di docenza mediante la stipula dei contratti a tempo determinato meglio indicati in ricorso (dal 24.10.13 al 22.12.13; dal 13.01.16 al 25.01.16; dal 22.11.16 al 1°06.17; dal 2.10.17 al 07.06.18; dal 21.09.18 al 30.11.18), espone di avere diritto a percepire la c.d. retribuzione professionale docenti (per un importo di € 164,00 lordi mensili), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal MIUR soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto la condanna di detto Ministero a corrisponderle, per la causale di cui innanzi, la complessiva somma di € 2.318,13, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre spese legali, da distrarre in favore dei procuratori costituiti.

Il MIUR ha trascurato di costituirsi in giudizio benchè ritualmente e tempestivamente citato.

In ordine alla rivendicata retribuzione professionale docenti, soccorrono le considerazioni svolte dalla Suprema Corte con ordinanza n.20015/2018, che in questa sede possono essere pressochè testualmente richiamate.

L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la c.d. Retribuzione Professionale Docenti, disponendo (comma 1°): *«con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il*

miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive».

Il comma 3° di tale disposizione prevede inoltre: *«la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...».*

Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto *«in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»* e precisando, poi, che *«per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».*

Dall'insieme delle disposizioni richiamate si ricava che trattasi di emolumento avente natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo. Tale emolumento rientra dunque nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

La citata clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito quanto segue: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso,

cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

Deve, in conclusione, affermarsi che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «*modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999*» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.

I rilievi che precedono impongono l'accoglimento del ricorso.

Avendo l'interessata documentato lo svolgimento dell'attività professionale indicata in seno al ricorso e correttamente calcolato l'importo ad ella dovuta a titolo di RPD, il MIUR va condannato al pagamento, in favore della stessa, del complessivo importo di € 2.318,13, oltre interessi legali fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura "seriale" del contenzioso e dell'attività difensiva concretamente posta in essere.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:

condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore di XXXX XXX, del complessivo importo di € 2.318,13, oltre interessi legali fino al soddisfo;

condanna l'amministrazione resistente a rifondere ai procuratori antistatari di XXXX XXXX le spese processuali, liquidate in € 1.150,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.

Ragusa, 23 marzo 2023.

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa XXXXX XXXXX)